

# **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2021**

**Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**

Rif. Cap. 4 Appendice 2 Del. ARERA n. 443/2019

**Comune di Sant'Omero(TE)**

## Indice

- 1 Premessa**
- 2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore**
  - 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
  - 2.2 Altre informazioni rilevanti
- 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore**
- 4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**
  - 4.1 Attività di validazione svolta
  - 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
  - 4.3 Costi operativi incentivanti
  - 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
  - 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
  - 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*
  - 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

## Premessa

Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA), con l'emanazione della Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto nuove disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie relativamente all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che devono derivare dalla redazione di un apposito Piano Economico Finanziario (PEF). Il PEF dovrà essere predisposto annualmente dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dal Gestore del Servizio, secondo quanto previsto dal "Metodo Tariffario dei Rifiuti" (MTR) allegato alla delibera, corredato delle informazioni e degli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

Gli obiettivi dichiarati dell'Autorità, che orientano questa prima attività di regolazione, sono i seguenti:

- migliorare la qualità delle prestazioni del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, in coerenza con il quadro comunitario e nazionale, in particolare l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento delle tariffe;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti (c.d. *sharing*);
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, definendo modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e in generale gli investimenti.

Con l'emanazione delle successive Deliberazioni 24 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif e 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/Rif., l'Arera ha completato il quadriennio sperimentale ed aggiornato

il metodo tariffario con i parametri da applicare per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Il PEF, elaborato a norma dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ai sensi delle disposizioni dell'Allegato A della Deliberazione 443/2019/R/Rif., prevede, con cadenza annuale, la determinazione dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

A partire dall'anno 2020, il Gestore del servizio predispone annualmente il piano economico finanziario grezzo sulla base del MTR e lo trasmette all'Ente Territoriale competente che, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

L'articolo 18 del MTR prevede i contenuti minimi del PEF predisposto dal gestore, che è comunque corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Etc. Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - il modello gestionale e organizzativo e le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - i livelli di qualità del servizio e le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - la ricognizione degli impianti esistenti.

In riferimento alle variazioni riferite al modello organizzativo e gestionale e ai livelli di qualità del servizio (meglio descritti nello specifico paragrafo) si fa presente che il servizio a partire dal 15/09/2005 è stato affidato alla Poliservice spa con scadenza 14/09/2030.

Il nuovo metodo presuppone che il gestore operi nello specifico ambito tariffario con una certa continuità nel corso degli ultimi 4 anni, presupposto che sta alla base dell'analisi delle variazioni al modello gestionale e ai livelli di qualità del servizio. La continuità del servizio gestionale permette un'analisi di tal tipo, avendo a disposizione le fonti contabili riferite all'anno a-2, al fine poi di alimentare i conguagli.

Il PEF deve inoltre includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR), corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2 del MTR) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR). Il Comune ricevuto il PEF validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell'ETC e in conformità ad esso, approva le tariffe da applicarsi agli utenti domestici e non domestici della TARI o della tariffa corrispettiva. Pertanto, nei casi in cui l'ETC è un soggetto distinto dal Comune, il PEF non viene determinato dal Comune, se non attraverso i meccanismi partecipativi che di norma caratterizzano il funzionamento degli ambiti territoriali. Il Comune, però, nei casi molto diffusi di cura delle attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, contribuisce alla costruzione del PEF "grezzo".

I costi definiti dal PEF determinato dall'ETC possono essere considerati ai fini delle delibere tariffarie, in quanto "prezzi massimi" applicabili nelle more del definitivo esame da parte dell'ARERA.

Il presente PEF è quindi redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2021 in coerenza con i criteri disposti dal MTR, così come aggiornato dalla Deliberazione 493/2020/R/rif. 5

In riferimento alle variazioni riferite al modello organizzativo e gestionale e ai livelli di qualità del servizio (meglio descritti nello specifico paragrafo) si fa presente che :

- la funzione relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani è stata trasferita dai Comuni consorziati all'Unione dei Comuni "Città-Territorio Val Vibrata" a far data 19/09/2005;
- l'Unione dei Comuni "Città-Territorio Val Vibrata" ha affidato dal 15/09/2005 al 14/09/2030 il servizio, in qualità di soggetto gestore del servizio di igiene Integrato, alla Poliservice S.p.A., con sede in Nereto (TE) (società a capitale misto ex art. 133 c.5 lett. b) del D.Lgs 267/2000;

E' opportuno precisare che la delibera 443, costituisce la prima parte dell'intervento previsto da ARERA in materia di "metodo tariffario", in quanto riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari. Queste restano interamente regolate dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013) e dal D.P.R. 158/1999, esattamente come avveniva negli scorsi anni.

Il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineato dall'art 6 della deliberazione n. 443 ("Procedura di approvazione"). Gli attori di tale procedimento sono tre:

- **il gestore del servizio** che ha il compito di predisporre il PEF "secondo quanto previsto dal MTR", provvedendo, quindi, a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal Metodo tariffario integrato (MTR) allegato alla delibera 443 e aggiornato con delibera n. 493/2020, nonché di corredare il piano con una dichiarazione "attestante la veridicità" e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili;
- **l'ente territorialmente competente (ETC):** ha il compito di validare il PEF verificando "la completezza", "la coerenza" e "la congruità" dei contenuti, anche attraverso un soggetto "dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore". L'ETC, inoltre, provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio L'ETC è l'ente 6 di governo d'ambito (EGATO), se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi;
- **l'ARERA:** verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi.

La procedura, quindi, prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), ovvero la Regione o Provincia, l'ATO ove istituito o lo stesso Comune;

Il Comune di Sant'Omero è identificabile quale Ente territorialmente competente in quanto nella Regione Abruzzo l'ETC pur se costituito, attualmente risulta non operativo;

Il Comune di Sant'Omero ha sottoscritto il protocollo d'intesa con l'Unione dei Comuni Val Vibrata la quale risulta soggetto incaricato per la validazione del PEF come da articolo 6.3 della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/rif, e con protocollo n.1280 del 01/03/2021 ha rimesso la validazione dei PEF. L'Unione dei Comuni con proprio protocollo n. 953 del 24/02/2021 ha richiesto al gestore dei servizi integrati di igiene urbana e alle ditte coinvolte nel ciclo integrato dei rifiuti la trasmissione del cosiddetto PEF grezzo, al fine di poter redigere il PEF finale per l'anno 2021 dell'intero servizio integrato di gestione dei rifiuti. Il gestore ha provveduto ad inviare il PEF grezzo con relativa relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità in data 22 giugno 2021 acquisita al nostro protocollo con n. 3054 del 23/06/2021.

Gli uffici comunali preposti hanno elaborato il PEF grezzo comune, inserendo quindi le singole voci di costo, riferiti alla colonna costi/comune ed infine l'Unione dei Comuni ha contribuito a redigere il PEF finale su indicazione dell'ETC, nel rispetto dei principi di congruità, correttezza rispetto ai costi sostenuti e veridicità dei dati. L'Unione dei Comuni Val Vibrata svolge quindi la procedura di validazione in applicazione dell'art. 19 del MTR, il quale specifica che tale verifica concerne almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe, anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il suddetto termine indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per l'anno 2021 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in conformità con il DPR 158/99.

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità precedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio, e nel caso specifico dal Comune.

## **2.1 PERIMETRO DEL SERVIZIO SOGGETTO A REGOLAZIONE**

All'interno della Relazione di accompagnamento, il gestore Poliservice Spa deve riportare la descrizione del territorio servito, con l'indicazione:

- dei Comuni serviti;
- delle attività effettuate in relazione a ciascun Comune servito, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti e attività esterne al servizio integrato. Per quest'ultime, il gestore deve descriverle separatamente, evidenziando quelle incluse nelle entrate tariffarie del 2018 e del 2019 e dando separata evidenza ai relativi costi e ricavi.

Dall'analisi della Relazione trasmessa, il gestore ha riportato l'indicazione dei Comuni serviti, ed ha correttamente evidenziato sia le attività incluse nel perimetro sia quelle esterne.

Nello specifico quelle incluse nel servizio integrato sono le seguenti:

- a) spazzamento e lavaggio strade;
- b) raccolta e trasporto rifiuti;
- c) gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- d) trattamento, recupero e smaltimento;
- e) attività di direzione, uffici e quant'altro collegato ai servizi di cui sopra.

Mentre le attività non incluse nei servizi di gestione e raccolta dei rifiuti sono le seguenti:

- a) bonifica amianto per attività non domestiche;
- b) derattizzazione;
- c) disinfestazione;
- d) spazzamento e sgombero neve;
- e) cancellazione scritte vandaliche;
- f) defissione manifesti abusivi;
- g) gestione dei servizi igienici pubblici.

Non sono state indicate attività escluse da quelle inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

## **2.2 ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI**

Il gestore deve illustrare la propria situazione in merito a:

- 1) stato giuridico-patrimoniale;
- 2) ricorsi pendenti;
- 3) sentenze passate in giudicio.

Sul punto il gestore ha trasmesso i dati relativi ai bilanci 2017, 2018 e 2019, ma ha specificato che:

Alla data attuale lo stato giuridico – patrimoniale del Gestore è quello di Società Operativa, non soggetta a qualsivoglia procedura fallimentare, concorsuale, liquidatoria o simili. Sul Servizio Integrato dei Rifiuti, sussiste una sentenza passata in giudicato che riguarda l'affidamento diretto "del servizio gestione integrato dei rifiuti con il modulo della società mista pubblico-privato" da parte dell'Unione di Comuni con contestuale acquisto di Azioni nel 10% circa del Capitale Sociale (TAR Abruzzo Sez. L'Aquila n. 577 del 14/2006). Il gestore POLISERVICE SPA dall'anno 2006 all'anno 2010, in merito a due Unità locali, ha gestito nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto la tariffa tributo prima e corrispettivo dopo (così detta TIA1 e TIA2). Ad oggi risultano aperte ancora delle partite finanziarie. Si fa presente che la Legge 6 Agosto 2015, n. 125, all'art.7 comma 9 dispone quanto segue: " .....All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è aggiunto il seguente: «654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).....»". Di seguito vengono fornite altre informazioni inerenti alla Società secondo lo schema predisposto da ARERA, in particolare sullo stato giuridico patrimoniale della società, i ricorsi pendenti, le sentenze passate in giudicato.

• Stato giuridico-patrimoniale: la Società non versa in alcuna procedura concorsuale, dalla sua costituzione chiudi i bilanci d'esercizio in attivo; per più dettagliate informazioni si rimanda ai

bilanci d'esercizio, alle relazioni sul governo societario e alle annesse relazioni degli organi di controllo, pubblicate presso il registro delle imprese e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet [www.poliservice.org](http://www.poliservice.org).

- Ricorsi pendenti al 31/12/2019:
- -Poliservice Spa / Adriatica Oli Srl - Tar L'Aquila - ricorso per ottemperanza n. 261/2017;
- -Poliservice Spa / Succitti Filomena proc. n. 3849/2017;
- -Poliservice Spa / Comune di Ancarano sent. n. 1297/17 – Corte d'Appello L'Aquila;
- -Poliservice Spa/ Muscelli Robert - Corte Suprema di Cassazione – R.G. 26150/2018;
- -Poliservice Spa/ Inzirillo Antonio – pignoramento presso terzi.

### **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore**

Nella Relazione trasmessa, il gestore Poliservice spa ha evidenziato i dati sul territorio gestito e sull'affidamento precisando ulteriormente che la funzione del servizio igiene è delegata all'Unione dei Comuni Val Vibrata la quale ha sottoscritto in data 15/09/2005 il contratto di servizio con l'attuale gestore Poliservice spa con scadenza 14/09/2030 (paragrafo 3.1.1 gestore.) . La Società ha riportato i dati della produzione dei rifiuti per tutti i Comuni servizi per gli anni da 2017 a 2019, indicando la % globale di raccolta differenziata per le predette annualità. La Società ha adottato una Carta di qualità del servizio (paragrafo 3.1.2 gestore.). Il gestore ha riportato le fonti di finanziamento utilizzate per lo svolgimento dell'attività, con particolare riferimento ai mezzi di terzi (paragrafo 3.1.3 gestore). La fonte di finanziamento del Comune è l'entrata derivante dalla tariffazione della tassa rifiuti (ruolo emesso) per ciascun anno di riferimento.

### **4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**

#### **4.1 Attività di validazione svolta**

L'Unione dei Comuni Val vibrata come da protocollo d'intesa con il Comune di Sant'Omero, ha validato per mezzo della ditta ESSE STUDIO i dati trasmessi dai gestori riguardante l'annualità 2021 relativamente alla determinazione dei costi efficienti dell'annualità 2019.

È stata, pertanto verificata:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal gestore Poliservice spa e Comune di Sant'Omero raffrontandoli, oltre che con le spese sostenute per le annualità 2019, con le caratteristiche del servizio effettivamente reso.

Sono state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR.

È stato verificato, in base all'articolo 6 del MTR, "I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

Come anticipato, **"I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a = {2021, 2022} per il servizio del ciclo integrato sono stati determinati sulla base di quelli**

**effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie"**  
(co.2 dello stesso art. 6).

Si riporta prospetto dei costi:

<b>Ambito tariffario/Comune di SANT'OMERO</b>		TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	57.273
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	131.049
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	143.204
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	177.315
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV	G	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	-
Fattore di Sharing b	E	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	G	48.660
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)ARCONAI	E	16.058
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	E-G	23.567
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,9
Numero di rate r	E	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RCTV/r	E	21.211
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	50.804
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>564.797</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	96.927
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	135.800
Costi generali di gestione CGG	G	105.610
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	81.112
Altri costi COAL	G	637
Costi comuni CC	C	



			323.159
Ammortamenti Amm	G		20.824
Accantonamenti Acc	G		79.656
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		-
- di cui per crediti	G		77.148
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G		2.508
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G		-
Remunerazione del capitale investito netto R	G		10.213
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	G		-
Costi d'uso del capitale CK	C		110.693
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	G		-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	E-G		6.337
Coefficiente di gradualità (1+y)	C		0,9
Numero di rate r	C		1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RCTF/r	E		5.703
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		30.034
<b><math>\Sigma TFa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>		<b>555.110</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E		-
<b><math>\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa</math></b>	<b>C</b>		<b>1.119.908</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		3.052

È stato acquisito da parte del gestore Poliservice spa il PEF con i seguenti elementi presenti nel fascicolo comunale:

- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - il modello gestionale e organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- la ricognizione degli impianti esistenti.

**Per quanto riguarda i dati del conto economico è stato verificato che le componenti di costo riportate nei PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno a-2.**

Sono infatti stati indicati dal gestore:

- il criterio e i *driver* con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;
- il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;
- il dettaglio *COAL*,<sup>a</sup> oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
- le singole voci di ricavo che devono essere rappresentate dettagliatamente distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;
- le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente.

Sono stati altresì verificati i contenuti della relazione di accompagnamento che risultano esaustivi, analitici e conformi alle disposizioni del MTR, nella quale risultano descritti i seguenti aspetti:

- descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione;
- attività effettuate in relazione a ciascun Comune servito;
- indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti, servizi forniti o attività avvenuta a partire dal 2019, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;
- stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato;
- eventuali variazioni attese di perimetro (**PG**), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti e motivando le scelte adottate;
- eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (**QL**) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti;
- la percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun Comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell'anno a-1 e a-2;
- il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2019 e 2020;

## 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune di SANT'OMERO, in qualità di Ente territorialmente competente ha determinato i coefficienti relativi al **limite di crescita annuale delle entrate** tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali:

- il coefficiente di recupero di produttività ( $Xa$ )
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti ( $QLa$ ),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi ( $PGa$ );

Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni:

parametro	valore
Coefficiente di recupero di produttività - <b>Xa</b>	<b>0,10</b>
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - <b>QLa</b>	<b>0,00</b>
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - <b>PGa</b>	<b>0,00</b>
Coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - <b>C19<sub>2020</sub></b>	<b>0,00</b>

**Xa** - coefficiente di recupero di produttività - il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50%, è stato quantificato in 0.10%

**QLa** - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ad es. in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di raccolta differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc.)

**PGa** - coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta) -

**C19<sub>2020</sub>** – coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali sostenuti per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID 19, il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%.

I coefficienti  $QLa$  e  $PGa$  **C19<sub>2020</sub>** il gestore non ha proposto alcuna valorizzazione dei coefficienti

### 4.1 Costi operativi incentivanti

Il Comune di SANT'OMERO, in qualità di Ente territorialmente competente, non **ha valorizzato le componenti**  $COI_{TV,a}^{exp}$   $COI_{TF,a}^{exp}$ ,

#### 4.2 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune di SANT'OMERO, in qualità di Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, **ha identificato** il parametro per la determinazione del limite di crescita come da paragrafo 4.2 della presente relazione e pertanto non rientra nei limiti imposti dall'Autorità, come di seguito evidenziato:

##### Verifica del limite di crescita

$r_{pi_a}$	1,70
coeff. di recupero di produttività - $X_a$	0,10
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - $QL_a$	0,00
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - $PG_a$	0,00
coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - $C192020$	0,00
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>1,60</b>
<b>(1+p)</b>	<b>1,0160</b>
$\Sigma T_a$	1.141.334,00 €
$\Sigma T_{a-1}$	995.471,00 €
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	1,1465

$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita)	1.011.399,00 €
<b>delta</b> ( $\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$ )	129.935,00 €

Il Comune, stante il permanere dell'equilibrio economico finanziario, si avvale della facoltà di non coprire integralmente i costi ai sensi dell'art. 1, della Deliberazione n. 57/2020/R/Rif, rinunciando alla copertura di Euro 129.935,00, in quanto il Delta (**delta** ( $\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$ )) si è generato per imputazione dei costi per ACC - FCDE e conguagli, tali somme risultano già stanziare nel bilancio dell'Ente alla voce Fondo crediti di dubbia esigibilità.

#### 4.1 Focus sulla gradualità per le annualità 2019

Il Comune di SANT'OMERO, in qualità di Ente territorialmente competente, valorizza attraverso i coefficienti  $\gamma$  il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2021 per effetto della componente RC.

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2019 (e 2020 per le entrate tariffarie 2022) ottenuti riattualizzando i costi del 2018 e le “pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, **ha determinato** i valori  $\gamma_{(1,a)}, \gamma_{(2,a)}, \gamma_{(3,a)}$  di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità  $(1+\gamma_a)$ , come segue:

parametro	valore
Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - $\gamma_1$	<b>-0,06</b>
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma_2$	<b>-0,03</b>
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma_3$	<b>-0,01</b>

I parametri  $\gamma$  di qualità del servizio reso, denominati  $\gamma_1, \gamma_2$  e  $\gamma_3$ , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti”, come da tabella sottostante:

		Costi superiori al benchmark di riferimento		Costi inferiori o uguali al benchmark di riferimento	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	Valutazione rispetto obiettivi %RD	<b><math>-0,45 &lt; \gamma_1 &lt; -0,30</math></b>	<b><math>-0,25 &lt; \gamma_1 &lt; -0,06</math></b>	<b><math>-0,25 &lt; \gamma_1 &lt; -0,06</math></b>	<b><math>-0,25 &lt; \gamma_1 &lt; -0,06</math></b>
	Valutazione performance riutilizzo riciclo	<b><math>-0,30 &lt; \gamma_2 &lt; -0,15</math></b>	<b><math>-0,20 &lt; \gamma_2 &lt; -0,03</math></b>	<b><math>-0,20 &lt; \gamma_2 &lt; -0,03</math></b>	<b><math>-0,30 &lt; \gamma_2 &lt; -0,20</math></b>
	Valutazione soddisfazione utenti	<b><math>-0,15 &lt; \gamma_3 &lt; -0,05</math></b>	<b><math>-0,05 &lt; \gamma_3 &lt; -0,01</math></b>	<b><math>-0,05 &lt; \gamma_3 &lt; -0,01</math></b>	<b><math>-0,15 &lt; \gamma_3 &lt; -0,05</math></b>

Potendo, quindi, assumere dei valori all'interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi:

- confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUEff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA;
- segno della somma  $RC = RCV + RCF$   
il comune definisce:

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - $\gamma_1$	<b>compreso tra -0,25 e -0,06</b>
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma_2$	<b>compreso tra -0,20 e -0,03</b>

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma_3$	compreso tra -0,05 e -0,01
--	----------------------------

#### 4.2 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Il Comune di SANT'OMERO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha identificato il **fattore di sharing (b)** sulla vendita di materiale e di energia, meccanismo che agisce nel calcolo della quota variabile del conguaglio, nell'ambito dei *range (0,3 ed 1)* individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2021-2022 come segue:

parametro	valore
Fattore di <i>Sharing</i> - $\bar{b}$	0,30
Fattore di <i>Sharing</i> - $\bar{b}(1+\omega)$	0,33
Fattore correttivo del fattore di <i>sharing</i> sui ricavi CONAI - $\omega$	0,10

A tal proposito ricordiamo che:

$b$  è il **fattore di *sharing* dei proventi**, che può assumere un valore compreso nell'intervallo **[0,3;0,6]**;

- $ARCONAI,a$  è la somma dei **ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI** a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega a)$  è il **fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI**;
- $\Omega a$  è il **fattore correttivo del fattore di *sharing* applicato ai proventi CONAI**; è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  ( $\gamma_{1,a}$  è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli **obiettivi di raccolta differenziata** da raggiungere;  $\gamma_{2,a}$  è invece quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo);  $\omega a$  **può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1;0,4]**;

In relazione alla tabella 5 dell'MTR:

<b>Tabella 5. Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza Fattore di <i>sharing</i></b>	<b>Valori min. del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i></b>	<b>Valori max del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i></b>
<b><math>b</math></b>	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio
		Necessità di giustificare la scelta da parte dell'Etc

L'ente ha stabilito, in accordo con il gestore e in relazione agli obiettivi di mantenere un equilibrio tariffario rispetto all'anno precedente di scegliere valori

- minimi: in relazione a **performance molto elevate del gestore** si sono definiti i coefficienti **b** e  $\omega_a$  indicati in tabella, in modo che l'Ente, in tal modo può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 33% (b=0,3) al 66% (b=0,6) dei ricavi
- massimi: in relazione a **performance molto basse** si sono definiti i coefficienti **b** e  $\omega_a$  indicati in tabella, in modo che l'Ente, in tal modo può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF **dal 42% (b=0,3) all'84% (b=0,6)** dei ricavi

#### 4.3 Scelta degli ulteriori parametri

- **Rateizzazione r: effettuata in numero 1 rate**

Le componenti RCUtv e RCUtf, sono stati determinati in conformità alle disposizioni contenute nella Deliberazione n. 443/2019, e hanno assunto i seguenti valori:

	Soggetto gestore	Comune di Sant'Omero	PEF
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	16.949	6.619	23.567
Coefficiente di gradualità (1+y)	0.9	0.9	0.9
Numero di rate r	1	1	1
<i>Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RCTV/r</i>	15.254	5.957	21.211
<hr/>			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	-4.557	-1.780	-6.337
Coefficiente di gradualità (1+y)	0,9	0,9	0,9
Numero di rate r	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RCTF/r	-4.102	-1.602	- 5.703

L'ente in accordo con il gestore, ha stabilito di fissare in 1 il numero di rate  $r$ , al fine di evitare che i conguagli venissero distribuiti sulle annualità successive sommandosi ai conguagli già previsti dal PEF 2020.

- **Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/Rif, 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif**

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV2021}$	4.580,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	
Numero di rate $r'$	
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> $RCND_{TV}/r'$	
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	65.718,00

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 <b>RCU<sub>TV</sub></b>	21.906,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	470,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	470,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	4
<b><math>\sum TV_a</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>591.754,00</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR <b>COV<sup>EXP</sup><sub>TF2021</sub></b>	1.320,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	-42.765,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 <b>RCU<sub>TF</sub></b>	-14.255,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	7.406,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	7.406,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	4
<b><math>\sum TF_a</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>549.581,00</b>
<b><math>\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a</math> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>1.141.334,00</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>	
riclassifica TVa	591.754,00
riclassifica TFa	419.645,00

Il Responsabile del servizio